



SENT. 104/2025

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Roberto	Rizzi	Consigliere
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere -Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 61278 del Registro di Segreteria,
promosso da JESSICA GERIA, nata a Reggio Calabria il 17 aprile
1988, c.f. GREJSC88D57H224N, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante pro tempore della S.r.l.s. SAILING CHARTER, p. iva
03004120808, corrente in Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele
III, n. 109, rappresentate e difese dall'Avv. Nazareno Pergolizzi con il
quale è elettivamente domiciliata all'indirizzo pec:

nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI

avverso

la sentenza n. 174/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione
Calabria, depositata in data 23 ottobre 2023.



Uditi nella pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Nazareno Pergolizzi per gli appellanti e il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. dott. Alfio Vecchio.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale in epigrafe indicata condannava, a titolo di dolo e in solido fra loro, la società SAILING CHARTER S.r.l.s. e la signora Geria Jessica in qualità di legale rappresentante a risarcire, in favore della Regione Calabria, il danno all'erario di euro 162.096,00 derivante dall'indebita percezione di un contributo finalizzato all'acquisto di una imbarcazione da diporto nell'ambito del P.O.R. Calabria FESR FSE 3 2014/2020 Asse III - Azione 3.3.4 - *"Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione dell' offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa"*. La vicenda trae origine dal progetto presentato dalla società SAILING CHARTER S.r.l.s. volto a creare un sistema integrato tra le attività di noleggio di imbarcazioni e la migliore fruibilità dei beni culturali presenti nel territorio regionale, per il quale la sig.ra Geria, in qualità di legale rappresentante della società, proponeva domanda di finanziamento. Tale richiesta, a



seguito di istruttoria, veniva accolta per la somma di euro 162.096,00 (di cui euro 121.572,00 di origine comunitaria ed euro 40.524,00 a valere sul fondo di rotazione di origine nazionale) da utilizzare per l'acquisto di una imbarcazione da diporto destinata al perseguimento delle finalità progettuali descritte. Conseguentemente, la signora Geria, in qualità di rappresentante legale, sottoscriveva l'atto di adesione e obbligo chiedendo e ottenendo dalla Fincalab S.p.a. l'erogazione, mediante tre *tranches*, dell'intero ammontare del finanziamento richiesto.

Dalle risultanze dell'attività investigativa, tuttavia, emergeva che l'imbarcazione aveva come punti di partenza e di approdo porti al di fuori della regione Calabria. Questa circostanza avrebbe quindi determinato una violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto di impegno e obbligo, tra i quali il vincolo di stabilità dell'operazione ex art. 71 del Reg. n. 1303/2013, nonché una distrazione delle risorse pubbliche dalle finalità alla base del progetto presentato per l'accesso al beneficio. Come chiarito dall'ente regionale, infatti, l'imbarcazione avrebbe dovuto avere come riferimento porti ubicati nella regione in cui ha la sede legale la società richiedente, al fine di percorrere rotte predeterminate verso luoghi di interesse culturale presenti nel territorio calabrese.

Con atto notificato in data 29.12.2023 e depositato in data 2.1.2024 la sig.ra Geria, in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della S.r.l.s. SAILING CHARTER proponeva appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza per i seguenti motivi:



1. *“insussistenza dell’antigiuridicità della condotta”.*

La sentenza avrebbe erroneamente affermato l’antigiuridicità della condotta aderendo a un’interpretazione del quadro normativo del tutto priva di fondamento. Nel periodo oggetto di contestazione (anni 2019 e 2020), l’investimento sarebbe stato ancora in fase di realizzazione e non ancora ultimato e dunque non avrebbe operato *“il vincolo di stabilità”* dell’operazione, come sostenuto dai primi giudici.

Nel caso di specie, il detto vincolo di stabilità si sarebbe formato a far data dall’11.2.2021 (data di completamento dell’investimento, alla luce delle previsioni di cui all’art. 17, comma 1, lett. t e del punto 14 dell’atto di adesione ed obbligo) ovvero, addirittura, a far data dal 16.9.2021 (data di pagamento finale al beneficiario, ai sensi dell’art. 71, Reg. n. 1303/2013), come emergerebbe anche dai precedenti giurisprudenziali richiamati nel gravame.

La diversa opzione esegetica sostenuta dal collegio territoriale presuppone che il vincolo di stabilità operi sin dalla fase genetica del procedimento (*scilicet*, a partire dall’ammissione a finanziamento) e permanga sino alla conclusione del quinquennio successivo al pagamento finale. Tale interpretazione urterebbe con la previsione di cui all’art. 71 del Regolamento n. 1303/2013, postulando una durata del vincolo di stabilità superiore al quinquennio previsto dalla disposizione in parola, in violazione della predetta norma di azione e con buona pace del principio di certezza dei rapporti giuridici.

Soltanto a partire dalla *“data di completamento dell’operazione”* (11.2.2021), l’imbarcazione oggetto di finanziamento sarebbe stata



utilizzata in via esclusiva, con partenza e rientro finale, al termine dell'utilizzazione, nella Regione Calabria ove la società attrice ha la propria sede operativa, come dimostrerebbero i contratti di ormeggio prodotti in giudizio sin dal primo grado (copia del contratto di locazione presso Darsena Turistica di Reggio Calabria, n. 10/2021, con decorrenza dal 1° maggio 2021 al 1° maggio 2024, avente ad oggetto "Barca Tipologia Vela MT 13,51 Modello/Marca OCEANIS 45 – BENETEAU – con Motorizzazione YANMAR 4JH57" nonché copia delle fatture del Cantiere Nautico Reggio S.a.s. n. 310 del 1° settembre 2021 (periodo maggio, giugno e luglio 2021), n. 382 del 16 novembre 2021 (periodo agosto, settembre e ottobre 2021), n. 24 del 20.1.2022 (periodo novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022), n. 209 del 28.6.2022 e n. 258 del 9.8.2022, relative al predetto contratto di ormeggio). Anche *in parte qua*, la sentenza avrebbe negato la data certa del contratto, accertando che anche per il periodo successivo la società sarebbe stata inadempiente, laddove tale segmento temporale (a partire dal 2021) non sarebbe stato oggetto di contestazione nel libello introduttivo.

2. *"errata motivazione in ordine alla insussistenza di alcuna colpa grave in capo agli appellanti"*.

La Sezione territoriale avrebbe riconosciuto il dolo, ossia la volontà di provocare l'evento dannoso, laddove l'agire degli appellanti appariva avulso da qualsiasi "antigiuridicità" perché posto in essere in assoluta buona fede e facendo affidamento su provvedimenti amministrativi che regolavano il procedimento di concessione dei



contributi a fondo perduto, a tenore dei quali appariva evidente che il vincolo di stabilità si costituiva nel quinquennio successivo al pagamento finale nei confronti del beneficiario. La miglior riprova di ciò sta nel fatto che, all'indomani del completamento dell'investimento (11.2.2021), nessuna attività imprenditoriale è stata condotta al di fuori dell'ambito della Regione Calabria (circostanza, questa, pacifica e non contestata: art. 95, comma 1, c.g.c.). Neppure la colpa grave sarebbe pertanto ravvisabile.

3. *“mancata applicazione del potere riduttivo”*

I primi Giudici avrebbero dovuto accogliere l'istanza di applicazione del potere riduttivo, considerando il legittimo affidamento delle odierne appellanti, le quali – in assoluta buona fede – nel 2019 e nel 2020 hanno operato anche al di fuori del territorio della Regione Calabria, ritenendo – in base a quanto chiaramente indicato dall'art. 71, Reg. n. 1303/2013, dall'art. 17, comma 1, lett. t) e del punto 14 dell'atto di adesione ed obbligo – che tali attività effettuate nel periodo di realizzazione del programma di investimento e prima della sua ultimazione non comportassero alcuna violazione del vincolo di stabilità, perché svolte in un periodo in cui legittimamente si è ritenuto che tale vincolo ancora non fosse operativo.

Con atto depositato il 20.12.2024, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo la reiezione del gravame, in considerazione anche delle condivise argomentazioni esplicitate nell'impugnata sentenza. In relazione al primo motivo d'appello, ha osservato che il complesso normativo e la documentazione del



procedimento di concessione degli aiuti testimoniano come il vincolo di stabilità gravasse sui fondi pubblici sin dall'inizio. Del resto, sarebbe illogico rispetto alle finalità pubbliche immaginare un utilizzo ad altri fini delle somme ricevute e, successivamente, un reimpiego delle stesse per ricondurle nell'alveo del programma di aiuti. Il richiamo al citato art. 71, risulterebbe inconferente ai fini del sostegno alla tesi avanzata dalle appellanti, così come sarebbe fuorviante anche il richiamo operato nell'atto di appello alla giurisprudenza contabile che asseritamente confermerebbe la tesi sostenuta dalla difesa.

Anche il secondo motivo sarebbe privo di fondamento. Dall'indagine della Guardia di Finanza sarebbe emersa una linea di condotta univoca nel destinare l'utilizzo dell'imbarcazione consapevolmente al di fuori della Regione Calabria. L'istruttoria avrebbe consentito di accertare che, nel periodo esaminato, tutti i tredici contratti di locazione dell'imbarcazione, acquistata anche grazie ai fondi pubblici, sono stati caratterizzati da tragitti iniziati e terminati presso un porto siciliano (Capo d'Orlando), dove lo scafo stazionava in ormeggio. I documenti sottoscritti dalle appellanti con la Regione Calabria e il quadro normativo testimonierebbero, poi, la piena consapevolezza da parte delle beneficiarie degli obblighi di destinazione d'uso e del vincolo di stabilità violato.

Quanto al terzo motivo, la giurisprudenza ha ripetutamente escluso l'applicabilità del potere riduttivo nel caso di accertamento di condotte riconosciute come caratterizzate dall'elemento psicologico



del dolo. Ha chiesto, conclusivamente, il rigetto del gravame e la refusione delle spese di giustizia.

All'udienza odierna, sentito il difensore degli appellanti che si è preliminarmente soffermato sul contenuto del documento inviato dalla società Fincalabra nel 2021, a sostegno delle proprie deduzioni difensive, previa valutazione di ammissibilità da parte del Collegio, e nel merito ha rinviato alle conclusioni già rassegnate nel gravame; sentito il rappresentante della Procura generale che ha dedotto l'inammissibilità del citato documento e nel merito ha insistito per il rigetto del gravame, riportandosi alle conclusioni rassegnate nella memoria conclusionale, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Non merita accoglimento il primo motivo di censura, con il quale gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che fosse già attuale ed effettivo il vincolo di stabilità, nonostante l'investimento non fosse stato ancora completato. A sostegno della censura, è stato invocato l'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, richiamato espressamente dall'art.17 lett.t) dell'Avviso pubblico, ove è statuito l'obbligo per il beneficiario di *“non cedere alienare o distogliere dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla data di completamento dell'operazione, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di 10 anni dalla data di completamento dell'operazione le opere edilizie oggetto di*



agevolazione". Secondo l'assunto difensivo, dunque, il vincolo di stabilità, a cagione della disposizione regolamentare testé citata, avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data del completamento dell'operazione, sicché non era attuale al momento dell'attività investigativa svolta dalla Guardia di Finanza.

In realtà, come condivisibilmente rilevato da questa Sezione in un recentissimo arresto in un caso praticamente sovrapponibile a quello in esame (Sez. II centr. app. n. 77/2025), la "stabilità delle operazioni", prevista dal citato art. 71, è un obbligo ulteriore imposto al beneficiario, che sorge solo al momento della conclusione dell'investimento ed è finalizzato a garantire che l'attività finanziata si protragga per un periodo minimo ultrannuale. Il divieto di "*cedere alienare o distogliere dall'uso previsto*" per almeno cinque anni "*i beni, materiali o immateriali, acquistati e per un periodo di almeno dieci anni le opere edilizie realizzate*" rinvia a una condizionalità che insorge soltanto alla data di "*conclusione dell'investimento*" e perdura per tutto il quinquennio successivo, allo scopo di evitare che il beneficiario del contributo possa conseguire il rimborso dell'investimento e rivendersi i beni, lucrando il relativo profitto e vanificando, di fatto, il programma finanziato.

Ben altro è il "vincolo di scopo" la cui violazione è oggetto di contestazione. Come messo in evidenza dai primi giudici, l'art. 1 dell'avviso pubblico (decreto n. 9833 del 7 settembre 2017) relativo all'AZIONE 3.3.4 "*Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche attraverso interventi di qualificazione*



dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa", specificava che la finalità (vincolo di scopo) del beneficio economico in esame era *"il miglioramento e la qualificazione dei servizi turistici e dell'offerta ricettiva delle Imprese operanti nelle destinazioni turistiche regionali"*, località individuate nel Piano approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 140/2011 del 7.11.2011, tutte ricadenti nel territorio della Regione Calabria. L'art. 17 del suddetto avviso pubblico aveva, altresì, previsto che il beneficiario del finanziamento fosse tenuto a sottoscrivere l'Atto di Adesione ed Obbligo *"accettandone tutte le condizioni previste"* tra le quali *"l) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine; s) mantenere per tutto il Periodo di completamento dell'Investimento e fino alla istanza di erogazione a saldo i requisiti per l'accesso al Contributo; t) rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 Reg. 1303/2013"*.

L'art. 4 comma 8, dell'avviso pubblico sopra citato stabiliva, altresì, che *"i beneficiari del finanziamento concesso sulla base del presente Avviso, inoltre, dovranno avere la sede operativa oggetto di intervento nelle destinazioni turistiche regionali di cui all'Allegato A1) al momento del pagamento della prima quota del contributo (a titolo di anticipo...)"*.

Coerentemente, nella domanda di ammissione, la richiedente precisava che l'iniziativa sarebbe stata realizzata *"nel territorio [...] che comprende l'area metropolitana circostante il capoluogo provinciale, e si estende fino a Villa San Giovanni, includendo l'esteso litorale che da*



Capo dell'Armi arriva a Punta Pezzo (area naturalistica di interesse comunitario)” e nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata alla domanda di agevolazione, la società e, per essa, la sua legale rappresentante dichiarava che “l’iniziativa da realizzare nel territorio del Comune di Reggio Calabria [...] ricade nella seguente destinazione turistica Reggio Calabria, compresa tra quelle indicate nella Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 140 del 07.11.2011”, indicando espressamente che l’iniziativa sarebbe stata realizzata “nel territorio [...] che comprende l’area metropolitana circostante il capoluogo provinciale, e si estende fino a Villa San Giovanni, includendo l’esteso litorale che da Capo dell’Armi arriva a Punta Pezzo (area naturalistica di interesse comunitario)”.

L’intero contesto negoziale nel quale è maturato il finanziamento, comprese le clausole relative ai controlli regionali, deponeva chiaramente nel senso che il collegamento “territoriale” non avrebbe potuto scattare soltanto a decorrere dalla data di conseguimento dell’intero beneficio, e per tutto il quinquennio successivo, come sostenuto dalla beneficiaria in base all’art. 71 del regolamento UE n.1303/2013, proprio perché l’attuazione del programma negoziale era di immediata efficacia e vincolatività, tanto che l’art. 13, comma 4, del predetto avviso prevedeva che “il soggetto beneficiario, pena la decadenza delle agevolazioni, dovrà avviare l’attività di realizzazione del progetto agevolato entro 60 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione”. Non era previsto, pertanto, alcun periodo di *stand still*, dovendo il destinatario attivarsi nel termine breve decorrente



dalla data di notifica del decreto di concessione per avviare la “realizzazione del progetto”, consistente, nella fattispecie, nell’offrire il noleggio di imbarcazione (individuata nella Beneteau Oceanis 45) e servizi nautici in genere, per quanti *“desiderano scoprire le bellezze costiere della destinazione turistica”* e dunque, volto alla valorizzazione del territorio costiero calabrese.

Nel progetto si riferiva, infatti, che l’impresa SAILING CHARTER si sarebbe inserita *“in un sistema di accoglienza che vede.....la presenza di...imprese del settore turistico ricettivo con le quali la proponente ha stipulato delle convenzioni con l’obiettivo prioritario di creare un sistema integrato tra l’attività di noleggio di imbarcazioni da diporto e la maggiore fruibilità dei beni culturali”*.

Di contro, risulta provato e non contestato che la prefata imbarcazione è partita e rientrata esclusivamente dai porti siciliani di Capo D’Orlando (ME) e di Portorosa (ME), come emerge dall’esame di 13 contratti di locazione del 2019 e del 2020 e dalle dichiarazioni rese anche da due dei clienti (presi a campione) che hanno confermato che l’imbarcazione è stata utilizzata per visitare le isole Eolie. Anche i soggetti concessionari della darsena turistica del porto di Reggio Calabria succedutisi nel periodo hanno confermato di non aver stipulato contratti di ormeggio con la SAILING CHARTER. Per converso, da accertamenti svolti presso il Porto di capo D’Orlando è emerso che la barca in questione era ivi presente all’ormeggio fin dal 28.3.2019 e che era stato sottoscritto un contratto con validità dall’ 1.10.2019 al 30.09.2020 con esplicita menzione della barca



Beneteau Oceanis 45 "Agiles" (come si evince dalle liste imbarcazioni allegare al contratto stesso) e che il contratto di ormeggio per il 2021 era, al momento della verifica, in corso di definizione.

Non ha pregio, pertanto, la censura relativa all'erronea interpretazione della citata disposizione, dal momento che essa si riferisce, palesemente, a un divieto di cessione (in qualunque modo realizzata) dei beni per i quali il finanziamento è ormai divenuto definitivo per il quinquennio successivo. Nel caso di specie, l'imbarcazione è stata acquistata da parte della beneficiaria in data 5.4.2019 ed utilizzata immediatamente, come da registro beni ammortizzabili e come risulta dagli atti investigativi posti in essere dalla GDF, ma da e per località turistiche situate in altra Regione. Ciononostante, la signora Geria Jessica, quale rappresentante legale della società SAILING CHARTER S.r.l.s., ha inoltrato alla Fincalabra S.p.A.:

- in data 12.03.2019 (domanda datata 09.03.2019) la Richiesta di erogazione della prima quota della agevolazione a titolo di anticipazione (cd. I SAL);
- in data 18.09.2019 (domanda datata 16.09.2019), la Richiesta di erogazione della II quota della agevolazione a titolo di II SAL;
- in data 22.04.2021 la Richiesta di erogazione della III quota della agevolazione a titolo di saldo finale.

La società Fincalabra, sulla base di decreti regionali di erogazione, ha quindi corrisposto la prima *tranche* di finanziamento (euro 64.838,40) con disposizione del 12/4/2019, la seconda *tranche*



(euro 81.048,00) con disposizione del 22/11/2019 e l'ultima tranche (euro 16.209,60) con disposizione del 27/9/2021, per un totale di euro 162.096,00. Il divieto di cui all'art. 71 è divenuto, pertanto, operativo soltanto a decorrere da tale ultima data, laddove il vincolo di scopo sussisteva già a decorrere dalla data di notifica del D.D.G. n. 12991 del 12.11.2018, allorquando la società è stata ammessa al finanziamento per complessivi euro 162.096,00 (a fronte di un piano di investimenti pari ad euro 270.160,00) per l'acquisto di un'imbarcazione da diporto da destinare alle suddette finalità progettuali (di cui euro 121.572,00 - pari al 75% dell'importo complessivo finanziato - di origine comunitaria ed euro 40.524,00 - pari al 25% del finanziamento - a valere sul fondo di rotazione di origine nazionale).

Nulla di diverso emerge dalla mail inviata dalla società Fincalabra del 24.02.2021. Preliminarmente il documento deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato soltanto in questo grado ex art. 194 c.g.c. benché risalente al 2021. In ogni caso, la nota è del tutto irrilevante, in quanto non fa altro che chiarire la portata del citato art. 71, precisando che *“La Stabilità delle operazioni prevista nei Fondi UE per le Imprese, prevede un vincolo di destinazione degli investimenti pertanto non ammette anche alcuna **rilocalizzazione** dell'attività agevolata fuori dalle aree del programma. Ai sensi art 71, comma 1, ultimo capoverso, del REG 1303/2013 tale vincolo è previsto per 5 anni, salvo diverse disposizioni previste dallo Stato. L'art. 7, comma 1 del Decreto Direttoriale 6 marzo 2017 stabilisce che il*



termine quinquennale, nel caso in cui l'operazione sia realizzata da grandi imprese; è ridotto a tre anni nel caso in cui l'operazione sia realizzata da microimprese, piccole imprese e medie imprese (PMI).

Con decorre in entrambi i casi dal pagamento finale al beneficiario ovvero dalla liquidazione del saldo del contributo spettante. Pertanto si richiede un contratto e/o altro tipo documento probatorio che attesti il luogo/luoghi di stazionamento/ricovero nell'anno dell'imbarcazione oggetto del finanziamento (posto barca, rimessaggio ecc.). Si precisa che tale informazione è necessaria, anche al fine di poter espletare una eventuale Verifica in loco nell'arco del periodo su indicato". La nota dell'ente pagatore, infatti, non fa altro che precisare la portata applicativa della fonte europea, senza affatto incidere sulla natura del vincolo di scopo, come sopra chiarito.

2. Neppure appaiono dirimenti i profili di censura che investono l'elemento soggettivo. I giudici di prime cure, infatti, hanno qualificato la condotta degli odierni appellanti in termini di "dolo", stante la piena consapevolezza e volontà di arrecare il danno erariale. Gli indici sintomatici di tale connotazione soggettiva – secondo i primi giudici – risiederebbero nella piana lettura dell'avviso pubblico, nelle locuzioni utilizzate nell'istanza di ammissione con il relativo progetto, nella lapidarietà degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di adesione.

A fronte di tali elementi, non possono trovare ingresso le obiezioni delle appellanti secondo cui la loro condotta sarebbe stata connotata da "assoluta buona fede", avendo fatto "affidamento su provvedimenti



amministrativi che regolavano il procedimento di concessione dei contributi a fondo perduto, a tenore dei quali appariva evidente che il vincolo di stabilità si costituiva nel quinquennio successivo al pagamento finale nei confronti del beneficiario, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del bando ("[l]a data di ultimazione è definita dalla data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile regolarmente pagato e quietanzato") e del punto 14 dell'atto di adesione ed obbligo (che impegnava Sailing Charter "a rispettare gli obblighi di stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Regolamento". Nessuna buona fede potrebbe essere maturata al cospetto di norme chiare e prive di qualunque profilo di ambiguità, sicché non appare ragionevolmente sostenibile che i comportamenti siano stati connotati da affidamento incolpevole. Tale conclusione non rimane esclusa neppure dal fatto che, all'indomani del completamento dell'investimento (11 febbraio 2021), nessuna attività imprenditoriale sia stata condotta al di fuori dell'ambito della Regione Calabria. Le appellanti avevano piena conoscenza delle finalità per le quali il programma era stato finanziato, tanto è che nella domanda di agevolazione, oltreché negli allegati, richiamano elementi e indicano modalità di realizzazione del programma perfettamente rispondenti a quanto richiesto nell'Avviso pubblico. Ciò nonostante, sin dall'inizio, hanno disatteso agli obblighi che avevano assunto per ottenere il finanziamento, piegandolo a finalità del tutto distoniche rispetto a quelle predeterminate *ex lege* e ben conosciute sin dall'inizio dalle richiedenti. In tal senso il precedente già richiamato, nell'affermare la



connotazione dolosa delle condotte esaminate, ha posto in rilievo che il destinatario *“ha impiegato il contributo pubblico per fini avulsi dal progetto finanziato, destinando l'imbarcazione acquistata per svolgere attività imprenditoriale in Sicilia, essendo ben consapevole di violare gli obblighi assunti e di impedire, in tal modo, il raggiungimento della finalità dell'agevolazione che, come più volte evidenziato, era quella della crescita dei servizi turistici calabresi”*. (Sez. II centr. app. n. 77/2025 cit.).

3. Quanto, infine, al mancato uso del potere riduttivo, la censura è destituita di fondamento, in quanto, in adesione alla granitica giurisprudenza (tra le più recenti, Sez.II centr. app. n.240/2013; idem n. 32/2023 e precedenti ivi citati) non v'è spazio per l'applicazione dell'art. 52 r.d. n. 1214/1934 in presenza di condotte dolosamente orientate, come nel caso di specie, né, a tal fine, possono valorizzarsi gli argomenti che fanno leva sulla buona fede del beneficiario, in considerazione di quanto sopra argomentato.

4. L'appello deve, conclusivamente, essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata. Le spese di lite sono poste in solido a carico degli appellanti e si liquidano in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).



SENT. 104/2025

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il

06 MAGGIO 2025

Per il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco